



L' ACCESSO ALLA CITTADINANZA ITALIANA

A cura di Valentina Ceccarelli
Consulente PIT-Area Giustizia

Segnalazioni gestite dal Pit Giustizia

In servizio PIT di Cittadinanzattiva (Progetto Integrato di Tutela) fornisce gratuitamente informazioni ed assistenza ai cittadini per la tutela e promozione di diritti in diversi ambiti (salute, giustizia, servizi pubblici e di pubblica utilità) attraverso le proprie sedi dislocate sul territorio nazionale ed una struttura centrale con ruolo di coordinamento e back office. Nell'ultimo biennio il servizio ha gestito, attraverso la propria struttura nazionale, oltre 300 richieste e segnalazioni provenienti da cittadini stranieri ed inerenti domande di cittadinanza per residenza.

Si fornisce di seguito una sintesi della principale casistica emersa nel biennio 2018/2019.

LE TIPOLOGIE DI PROBLEMATICHE SEGNALATE

Le segnalazioni giunte al Pit Giustizia rappresentano un "campanello di allarme" e ci permettono di tracciare le maggiori difficoltà riscontrate dai cittadini stranieri sia nel momento della presentazione della domanda che nel corso della procedura, durante l'attesa della concessione.

Le problematiche riscontrate dai cittadini possono essere così sintetizzate:

- 1.** Difficoltà relative ai tempi di rilascio della cittadinanza;
- 2.** Mancanza di informazioni sui requisiti di accesso (reddito, residenza, figli, documentazione da produrre, ecc.);
- 3.** Difficoltà nella compilazione delle domande online;
- 4.** Problematiche legate al portale del Ministero - accesso area riservata - per verificare in tempo reale lo stato della pratica;
- 5.** Difficoltà ad individuare i soggetti responsabili del procedimento.
- 6.** Difficoltà legate alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Sicurezza e Immigrazione (ad es. allungamento tempi, test conoscenza della lingua italiana, ecc.).

1. TEMPI DI RILASCIO

“Ho presentato la domanda per ottenere la cittadinanza italiana in data 25 giugno 2015 presso la Prefettura di Novara; mi hanno comunicato l'avvio dell'istruttoria e il codice K10. La Prefettura a fine 2017 mi ha comunicato di aver espresso parere favorevole alla concessione del beneficio e che la pratica è stata trasferita per la trattazione presso il Ministero dell'Interno. Sono ormai trascorsi i due anni previsti dalla Legge ed ora sono quasi quattro, senza che abbia mai ricevuto alcuna comunicazione o informazione in merito allo stato della mia pratica”

Le tipologie di segnalazioni giunte si riferiscono nella maggior parte dei casi ai tempi di attesa eccessivamente lunghi.

Prima dell'introduzione del Decreto Sicurezza e Immigrazione (Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113)¹, l'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994, stabiliva che il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio della cittadinanza italiana fosse di 730 giorni dal momento di presentazione della domanda.

Termine che, come testimoniano le numerose segnalazioni giunte al PiT Giustizia, nella maggior parte dei casi non appare rispettato (i cittadini segnalano nel tempo lunghe attese, anche oltre i quattro anni) comportando, di fatto, l'avvio di attività di assistenza specifica per gli interessati.

Con l'introduzione dell'art. 9-ter alla Legge n. 91/92 da parte del Decreto Sicurezza², il panorama è recentemente cambiato e il nuovo testo normativo è intervenuto con modifiche alla Legge sulla cittadinanza anche rispetto ai termini di conclusione delle pratiche.

Di conseguenza, il termine per la definizione dei procedimenti è stato fissato in **quarantotto mesi** dalla data di presentazione della domanda. L'articolo aggiuntivo prolunga dunque, di fatto, da due a quattro anni il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza, sia di concessione per matrimonio.

Anche coloro che hanno presentato la domanda prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e che sono in scadenza del periodo dei due anni rientrano nelle nuove previsioni.

Infatti, in base alle nuove disposizioni, l'allungamento dei termini così come previsto si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto.

In questo caso le segnalazioni pervenute lamentano l'eccessiva attesa a cui sono costretti: la maggior parte delle persone che contattano il servizio ha già presentato la domanda di cittadinanza prima dell'entrata in vigore del nuovo Decreto e chiede conferma dell'applicazione dei nuovi termini rispetto alla propria condizione.

La prospettiva di veder dunque concluso il proprio iter di fatto raddoppia, generando non poche preoccupazioni.

2. MANCANZA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ACCESSO

“Ho bisogno di alcune informazioni relative alla richiesta per il rilascio della cittadinanza italiana. Vorrei presentare la richiesta per residenza ma vorrei avere chiarimenti sulla documentazione da presentare e sapere se esiste anche un limite di reddito. Ho iniziato a lavorare solo lo scorso anno”

¹ “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

² Art. 14, comma 1, lett. c, del Decreto Legge n. 113/2018.

La domanda per ottenere la cittadinanza italiana è soggetta alla sussistenza di determinati requisiti formali e sostanziali. Emerge, dalle segnalazioni ricevute, una difficoltà legata alla mancanza di informazione o di informazione adeguata destinata ai cittadini stranieri.

Le segnalazioni giunte riguardano prevalentemente la richiesta di informazioni sui requisiti necessari da possedere per presentare la domanda (anni di residenza in Italia, reddito, ecc.).

3. DIFFICOLTÀ NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE

“Ho presentato qualche mese fa la domanda per ottenere la cittadinanza sul portale del Ministero ma quando entro con le credenziali per verificare lo stato in tempo reale non risulta nessuna domanda. Cosa è successo? Cosa devo fare?”

“Sto avendo difficoltà con la compilazione della richiesta online di cittadinanza italiana per conto di mia moglie (cittadina americana). Le nuove procedure di autenticazione sul sito del Ministero prevedono il possesso dello Spid. Mia moglie non può ottenerlo dal momento che non ha documenti di riconoscimento italiani. Come si procede in questo caso?”

Dal 18 giugno 2015 l'unica modalità ammessa per presentare la domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana è la via telematica. Dunque, lo straniero che intende presentare la richiesta può farlo esclusivamente on line collegandosi e registrandosi sul portale del Ministero dell'Interno nell'area dedicata.

Alcuni cittadini stranieri segnalano pertanto la loro difficoltà sia nella fase di registrazione che di caricamento della documentazione.

Il Ministero ha redatto un manuale d'uso a disposizione dei cittadini ma la procedura può risultare effettivamente complessa e necessita di un certo tecnicismo che non tutti posseggono.

Difficoltà vengono riscontrate anche a conclusione della procedura: alcuni richiedenti lamentano di “non avere certezza” che la propria domanda sia andata a buon fine, perché non hanno ottenuto una ricevuta finale o una mail da parte della Prefettura a conferma del buon esito.

Un'altra tipologia di problematica segnalata e connessa alla presentazione on line della domanda riguarda il possesso di una identità digitale (sistema SPID).

Secondo una nota diffusa dal Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione da fine febbraio 2019 è obbligatorio utilizzare lo SPID per presentare anche le domande di rilascio della cittadinanza italiana. Questo ha suscitato non poche preoccupazioni, soprattutto rispetto alle modalità di richiesta: le persone che ci contattano chiedono delucidazioni sulla procedura, non riuscendo a reperire corrette informazioni a riguardo. Ad oggi resta comunque possibile accedere nella sezione “Cittadinanza” sul portale del Ministero dell'Interno anche utilizzando le vecchie credenziali o effettuando la registrazione secondo le vecchie modalità, in alternativa allo SPID.

4. PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ACCESSO AL PORTALE DEL MINISTERO - AREA RISERVATA

“Ho presentato la domanda per ottenere la cittadinanza italiana in data 10 luglio 2012 presso la Prefettura di Reggio Calabria. Nella stessa data la Prefettura mi comunicava l'avvio dell'istruttoria. Ma sul sito del Ministero dell'Interno la pratica risulta ferma sempre allo stesso stato “L'istruttoria è completa; la domanda è in fase di valutazione”. Sono passati più di tre anni e non ho ricevuto alcuna comunicazione”

Una volta compilata la domanda on line, per i richiedenti esiste la possibilità di verificare in tempo reale lo stato della propria pratica direttamente nell'area riservata "Consulta la tua pratica" sul portale del Ministero dell'Interno. In questo caso le segnalazioni ricevute lamentano difficoltà di accesso (password perse/difficoltà a recuperarle spesso per scarsa dimestichezza con il computer, ecc.) o situazioni di stallo per lungo periodo rispetto alle fasi di avanzamento della propria pratica, senza conoscere i motivi del mancato aggiornamento e, conseguentemente, del presunto ritardo nella definizione dei vari step. A queste difficoltà si aggiunge quella di non riuscire a capire o individuare a chi rivolgersi per avere un supporto.

5. DIFFICOLTÀ LEGATE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SICUREZZA: ALLUNGAMENTO DEI TEMPI E CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

"Mio marito ha presentato la domanda per ottenere la cittadinanza italiana. Dalla Prefettura ci hanno contattato per dirci che manca il test della lingua italiana e che se non provvede entro pochi giorni la sua domanda verrà annullata. E' normale che accada questo? Quando ha presentato la domanda due anni fa non gli hanno richiesto questa attestazione! Rischia di veder annullato tutto! Ci siamo informati e i tempi per fare l'esame e avere la certificazione sono lunghi, ci vuole tempo. Cosa possiamo fare?"

Il Decreto Sicurezza è intervenuto con alcune modifiche sostanziali alla Legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza.

Oltre al problema legato all'allungamento dei termini per la conclusione del procedimento, già precedentemente descritto e che appare incredibilmente eccessivo - i richiedenti segnalano notevole preoccupazione per questa dilatazione temporale che appare pregiudicare i loro diritti; si tratta di persone in attesa da tempo, che alla scadenza dei due anni, si trovano a doverne trascorrere almeno altri due prima di veder giungere a definizione la loro pratica - esiste un'altra problematica legata all'introduzione del requisito, obbligatorio, della conoscenza della lingua italiana.

Sembrerebbe niente di nuovo, dato che questa misura era già prevista per il permesso CE di lungo soggiorno. Trattasi, invece, di una ulteriore criticità: il Decreto stabilisce che la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio e per residenza debba essere subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana che non sia inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Precedentemente, il livello da raggiungere era A1, ovvero il penultimo secondo il quadro comune di riferimento a livello europeo: con le nuove disposizioni il sistema diventa molto più complesso e potrebbe risultare molto difficoltoso.

A tal fine, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio. Questo dovrà essere stato rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero degli affari esteri, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto.

Sono esclusi solamente coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione e i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in quanto situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.

Le segnalazioni in questo caso riguardano la difficoltà riscontrate da parte di coloro che hanno già presentato la domanda prima dell'entrata in vigore del Decreto.

Le Prefetture hanno fatto presente la necessità di produrre questa certificazione di conoscenza della lingua italiana secondo la nuova regolamentazione, scontrandosi con la difficoltà di poter ottenere una attestazione di questo tipo in tempi brevi, con il rischio di comportare il rigetto della stessa domanda di cittadinanza se non prodotta entro tempi brevi.

Molte Prefetture, sulla scorta delle nuove disposizioni, hanno così inviato preavvisi di diniego agli interessati, stabilendo un termine di 30 giorni per produrre la certificazione richiesta a integrazione della domanda di cittadinanza a mezzo di Ente pubblico accreditato o privato o da un Ente certificatore.

Inoltre, è necessario considerare che al momento possono considerarsi enti certificatori solamente l'Università per stranieri di Siena, di Perugia, Roma Tre e la Società Dante Alighieri.

La richiesta del possesso di un livello elevato di conoscenza della lingua italiana come condizione dell'ottenimento della cittadinanza, alla quale si aggiunge il raddoppio dei tempi di attesa della definizione della pratica, costituisce quindi obiettivamente una remora e un freno alla legittima aspirazione a diventare cittadini italiani.

6. DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE I SOGGETTI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

“Ho presentato la domanda per ottenere la cittadinanza italiana più di due anni fa. Non ho alcuna notizia. Cosa devo fare e a chi devo rivolgermi? Devo fare un sollecito? Serve un avvocato?”

Le segnalazioni in questo caso riguardano la difficoltà per gli interessati di individuare correttamente i destinatari di comunicazioni o solleciti per avere accesso alle informazioni sullo stato della loro domanda di cittadinanza.

Questa difficoltà implica, come diretta conseguenza, la richiesta di un supporto e di un aiuto concreto e diretto nell'individuazione dei soggetti responsabili del procedimento e nella redazione di solleciti o accesso agli atti.